

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FOTONOMIA APS"

Articolo 1: Denominazione sociale e sede.

L'Associazione denominata "Fotonomia APS", di seguito detta "Associazione", svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'Associazione ha sede legale in Sesto Fiorentino e ha durata illimitata.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2: Scopo

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, l'associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere ricerca, studio, conoscenza degli aspetti tecnici, teorici, critici del patrimonio fotografico e della sua pratica storica e contemporanea;
- favorire relazioni e condivisioni di saperi fra tutti gli operatori che si occupano della fotografia a livello nazionale e internazionale contribuendo così alla tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio fotografico e alla formazione e sviluppo di competenze ampie.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, in presenza o via web, tra cui:

- promuovere studio, ricerca, divulgazione, scambio, attraverso la realizzazione di mostre, seminari, conferenze, lezioni, attività editoriali, visite guidate, nonché la gestione di ogni tipo di attività ritenuta idonea agli scopi sociali
- promuovere iniziative ed eventi interdisciplinari (musica, arte, spettacolo) legati alla cultura fotografica
- stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati che si occupano di cultura fotografica

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, erogazioni liberali o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- sovvenzioni, donazioni, eredità o lasciti di terzi o di associati; contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti locali, di Istituti di credito e di Enti in genere;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali ai propri associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È obbligatorio investire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 4: Soci dell'Associazione e modalità di ammissione

L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- fondatori: sono le persone che hanno fondato l'associazione;
- ordinari: possono essere tutte le persone che condividono gli scopi dell'associazione;
- onorari: sono coloro ai quali l'associazione è particolarmente riconoscente. Sono nominati dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo; in caso di

accettazione, ai soci onorari è comunque richiesto l'invio della domanda di ammissione, ma sono esonerati dal pagamento della quota associativa, pur disponendo degli stessi diritti delle altre categorie di soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo tramite modulo fornito dalla stessa associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, a deliberare secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. In caso di diniego il Consiglio Direttivo o il Presidente sono tenuti ad esplicitarne la motivazione.

Articolo 5: Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato i diritti di elettorato attivo, di elettorato passivo e di controllo all'interno dell'Associazione.

L'ammissione dei soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, nonché il regolare versamento della quota associativa. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione. Il comportamento del socio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza e rigore morale.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza entro 10 giorni, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 6: Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per recesso volontario da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norma di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite lettera, fax o e-mail/pec all'interessato;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale; lo stato di morosità verrà comunicata tramite lettera, fax o e-mail dal Consiglio direttivo o dal Tesoriere. Trascorso senza risposta il periodo di 1 mese dalla comunicazione dello stato di morosità, il Socio si ritiene decaduto;
- esclusione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ad una condotta in contrasto con i principi che regolano la vita dell'Associazione o nel caso di comportamenti che possano recare danno, direttamente o indirettamente, all'immagine e all'attività dell'Associazione e/o dei suoi associati. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo o dal Presidente e comunicata tramite lettera, fax o e-mail/pec;
- per morte o estinzione giuridica.

Articolo 7: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione.

Articolo 8: Assemblea dei soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro socio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

L'Assemblea può essere convocata tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione, con lettera, fax, e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno otto giorni prima della riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea potrà essere svolta in presenza, per via telematica o mista, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La presenza dei soci è verificata tramite raccolta di firme e fogli di delega; in caso di assemblee telematiche, tramite tracciamento della presenza offerti dalla piattaforma telematica e/o registrazione di screenshot. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tolti gli astenuti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- provvede alla nomina e alla revoca del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;

- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione, scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato da chi presiede l'Assemblea.

Articolo 9: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri. Il numero dei consiglieri è integrabile attingendo dalla graduatoria dei non eletti, o in mancanza di questa convocando nuove elezioni. I consiglieri durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso viene integrato attingendo dalla graduatoria dei non eletti, o in mancanza di questa convocando immediatamente nuove elezioni per sostituire il membro dimissionario. Il consigliere integrato dalla graduatoria dei non eletti dura in carica fino alla prima Assemblea utile, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Consiglio direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite lettera, fax, e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata contenente l'ordine del giorno, il luogo (in presenza, per via telematica o in modalità mista), il giorno e l'ora della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. È investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- predisporre i programmi annuali di attività dell'Associazione;
- nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione di nuovi soci;
- predisporre annualmente il rendiconto;
- elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in merito ad eventuali rimborsi spese per i soci e compensi per soci e collaboratori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente e in assenza di costoro dal Consigliere più anziano di età; è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, tolti gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Segretario o, in sua assenza, un membro del Consiglio appositamente nominato, redige il verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscritto dal Presidente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10: Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre:

- convoca le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo;
- presiede le Assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio direttivo;
- stipula convenzioni con altri enti o soggetti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di eventuali relazioni.

Articolo 11: Segretario e Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, per i rapporti con l'esterno e si occupa della tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio e del Libro dei Soci.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione; egli si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige il rendiconto, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12: Rendiconto

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto per cassa, che deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il rendiconto deve restare depositato nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'Assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla lettura di esso. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13: Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Articolo 14: Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 15: Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 16: Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 17: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, nei Regolamenti interni e dalle Disposizioni emesse dagli Organi competenti si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

